

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930);	
Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2241);		Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102);	
Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394);		Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222);	
Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548);		Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244)	3
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 6, 7
		Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i>	4, 7
		Montessoro Antonio	7
		Sanese Nicola, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione del collaudo d'impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione d'impianti tecnici (2222); Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori d'impianti a gas (2244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione d'impianti tecnici », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; e dei deputati Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti

elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo d'impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi, Bianchini, Orsenigo, Balestracci, Castagnetti Pierluigi, Rojch, Corsi, Napoli, Sangalli, Pumilia, Casini Pier Ferdinando, Bortolami, Orsini Bruno, Sanese, Merloni, Alessi, Stegagnini, Soddu, Vecchiarelli, Tassone, Ravasio e Zaniboni: « Nuove norme per l'installazione d'impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione d'impianti tecnici »; Boato, Gottardo, Aniasi, de Lorenzo, Teodori, Serafini Massimo, Ronchi, Angelini Piero, Tiezzi, Salvoldi, Mattioli, Andreis, Biondi, Lodigiani, Tamino, Aglietta, Becchi, Bassi Montanari, Cima, Filippini Rosa, Donati, Grosso, Procacci, Piro, Arnaboldi, Ceruti, Testa Enrico, Lanzinger, Lusetti, Galli, Ciliberti e D'Addario: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas ».

Ricordo che nella seduta del 19 maggio scorso avevo informato la Commissione sul fatto che la proposta di legge n. 394 era stata trasferita in sede legislativa per consentire alla Commissione di procedere all'abbinamento con le proposte n. 2241, 548 e 2222, e che le proposte di legge n. 930, 2102 e 2244 sono state assegnate nella stessa sede per consentire alla X Commissione il medesimo abbinamento. Il relatore può svolgere un supplemento di relazione, conseguente agli avvenuti abbinamenti.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il compito di valutare possibili connessioni ed integrazioni del testo approvato dal Senato con le proposte di legge nn. 394, 548, 930, 2102, 2222 e 2244, è stato indubbiamente agevolato dalle consultazioni con i rappresentanti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI), del consiglio nazionale degli ingegneri e dei periti industriali e delle categorie degli installatori. Le valutazioni e le proposte emerse consentono di poter affermare che esiste un denominatore comune ai vari disegni di legge, riguardante l'esigenza di porre rimedio all'inquietante fenomeno infortunistico, di sancire ruolo e professionalità degli installatori, di dare respiro ad una normativa nazionale, e possibilmente comunitaria, in grado di garantire sia la sicurezza dell'impianto, sia la sicurezza del materiale usato.

Le diversità di valutazione contenute nelle citate proposte di legge sono in un certo senso scontate, perché ripropongono, seppure con ottiche diverse, il problema del collaudo e della progettazione degli impianti da parte di professionisti iscritti ai rispettivi albi. Tale tematica ha già trovato riscontro nella legislazione regionale, per esempio dell'Abruzzo (legge n. 71 del 3 novembre 1987), ripresa integralmente dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge regionale n. 468 approvata l'11 maggio 1988, concernente gli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad abitazioni civili e rurali). Tali leggi non solo prescrivono l'obbligatorietà della progettazione esecutiva (redatta e firmata nei limiti delle rispettive competenze da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali) per la costruzione, la modifica e l'ampliamento degli impianti e delle opere negli edifici summenzionati, ma ribadiscono anche l'obbligatorietà del collaudo da parte di professionisti specializzati nella specifica materia ed iscritti ai relativi albi da almeno due anni.

Non è ovviamente in discussione l'autonomia del legislatore regionale rispetto a quello nazionale, ma non può non essere apprezzato lo sforzo e l'impegno dei consigli regionali che hanno affrontato queste difficili e complesse tematiche risolvendole in modo chiaro, forse restrittivo per alcuni, completo ed inequivocabile per altri, ma certamente nella volontà di fornire quelle stesse risposte che sono oggetto della nostra riflessione.

L'indagine dell'ENEL sugli installatori d'impianti elettrici presentata al convegno di studio del 2 marzo 1987 a Roma, ci fornisce alcuni dati da non sottovalutare: il 91,8 per cento degli installatori elettrici sono costituiti da ditte individuali ed il 97,5 per cento si dichiara favorevole a controlli tecnici sugli impianti civili. Tale dato, probabilmente, indica l'esigenza di una sicurezza che non sia delegata solo in assoluto all'esecutore dell'impianto stesso.

La mia non vuole essere una valutazione provocatoria e di parte, perché ho volutamente trascurato altri risultati dell'indagine che potrebbero motivare, per deduzione, una scelta che non do per scontata, preferendo seguire l'indirizzo espresso nella precedente relazione, volto al raggiungimento di obiettivi sulla scorta di più osservazioni finalizzate e motivanti la proposta finale.

La Comunità europea, almeno in quei paesi dai quali dovremmo temere una maggiore concorrenza (Francia, Germania e Gran Bretagna *in primis*) ha già prodotto una normativa credibile in materia; occorre, pertanto, un maggior impegno da parte nostra per non dover ulteriormente adeguare a *posteriori* la legislazione italiana, qualora risultasse più carente e meno vincolante in materia di sicurezza. Aumenterà, forse, maggiormente la professionalità dei nostri installatori e anche la realizzazione dei cosiddetti « codici di pratica » volti a riassumere le norme e le istruzioni per la costruzione degli impianti, come di pari passo si sta lavorando a livello di Comunità europea per codificare, in un unico testo, le varie normative dei paesi membri della Comunità.

Sono comunque situazioni *in fieri*, ed in attesa della loro definizione si attende per ora, seppure con ritardo, una risposta il più esauriente possibile.

Esaminiamo brevemente le proposte di legge che sono oggetto di abbinamento con il disegno di legge n. 2241. Con la proposta di legge Cristofori n. 394, presentata il 2 luglio 1987, e recante: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione », vengono resi obbligatori e vincolanti la progettazione ed il collaudo degli impianti, escludendo, però, la cosiddetta autocertificazione.

Nella proposta di legge Seppia n. 548, presentata il 3 luglio 1987, recante: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili e industriali di nuova costruzione », si distinguono la progettazione ed il collaudo da parte di professionisti iscritti ai rispettivi albi e si ammette l'autocertificazione per quegli impianti considerati di minore rilevanza, tra i quali i parafulmini che, come è noto, presuppongono uno studio non molto semplicistico.

Con la proposta di legge n. 930 a firma Ferrari Marte e Del Pennino, presentata il 16 luglio 1987, recante: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici », si rende obbligatoria la progettazione esecutiva firmata dalla ditta progettatrice o installatrice, oppure, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o periti elettrotecnici o elettronici iscritti agli albi professionali. Vengono coinvolti, come uffici depositari della documentazione progettuale, gli ispettorati del lavoro e gli organi di prevenzione compresi nella legge n. 833 del 23 dicembre 1988. Si prevede, inoltre, l'obbligo del collaudo ad opera di personale tecnico qualificato anche se non iscritto all'albo, oppure da tecnici dipendenti dagli uffici pubblici competenti in materia o da professionisti iscritti all'albo.

Appare interessante, in particolare, l'obbligo di installare in ogni abitazione

civile un interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita) non inferiore a 30 milliampere, accoppiato al limitatore di corrente.

Per quanto riguarda la proposta di legge Viscardi ed altri n. 2102, occorre sottolineare che si tratta, indubbiamente, del più complesso tra i vari provvedimenti concernenti l'impiantistica elettrica e risulta molto difficile tentare di sintetizzarlo negli aspetti più salienti. Analoga difficoltà vale, ovviamente, anche per le altre proposte di legge dando per scontato, comunque, sia l'assorbimento delle attività indicate dai vari provvedimenti dall'articolo 1 della proposta di legge Petrara ed altri, sia i rapporti obbligati con l'ente locale in materia di agibilità o abitabilità.

Nella proposta di legge Viscardi ed altri risulta obbligatorio sia il progetto sia il collaudo e gli attestati, rilasciabili da società, imprese o associazioni devono essere sottoscritti: da un legale rappresentante e, congiuntamente, da un dipendente o titolare libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze; da liberi professionisti iscritti agli albi professionali; da titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte nel settore della installazione elettrica, nelle camere di commercio industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane. A questi ultimi non è consentito rilasciare attestazioni di collaudo (quindi solo progetto ed esecuzione), ma è consentita la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte per impianti alimentati direttamente dal distributore a tensione non superiore ai 1000 volt in corrente alternata ed ai 1500 volt in corrente continua.

Occorre, inoltre, sottolineare la proposta di cui al terzo comma dell'articolo 3 per gli impianti di cantiere (anche se collegabile all'articolo 3 della proposta di legge n. 2241) e quanto contenuto nell'articolo 5.

Vorrei osservare che per le abitazioni ad uso civile la tensione immessa nell'impianto utilizzatore non supera i 220 volt in corrente alternata ed i 380 volt (trifase

in genere) per le attività produttive e sanitarie. È noto, altresì, che alle cabine di trasformazione possono arrivare anche linee di tensione di oltre 10 mila volt, ma per gli usi succitati avviene la trasformazione nella tensione finalizzata all'uso civile o produttivo e, fino a tale fase, la competenza rimane all'ente erogante.

Riguardo la proposta di legge Caria ed altri n. 2222, si tratta del provvedimento che più di tutti risulta assorbito dalla proposta Petrara, laddove si immette il principio della dichiarazione di conformità accanto alla certificazione del collaudo (ove previsto), con l'intento di integrare il vasto campo dell'uso del gas.

Per quanto concerne, infine, la proposta Boato ed altri n. 2244, essa evidenzia la necessità della professionalità degli installatori, soprattutto artigiani, attribuendo competenze all'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPELS). Si tratta di un titolo professionale che ha una discreta analogia con il titolo di *meister* rilasciato ai titolari di impresa in Germania.

Mi scuso con i colleghi per la sinteticità dell'esposizione, non intendendo in alcun modo inficiare il loro merito e la loro competenza. Ritengo sia stato utile compiere questo collegamento per poter affermare, dal mio punto di vista, che i sette disegni di legge possono fornire una opportuna integrazione alla proposta Petrara, contribuendo a sciogliere definitivamente il nodo relativo al dilemma: collaudo o autocertificazione. Ciò, ovviamente, per i casi in cui il collaudo non risulta obbligatorio per legge.

La mia proposta è volta, innanzitutto, a rendere obbligatori i progetti per la impiantistica, prevista dall'articolo 1 della proposta n. 2241, redatti da liberi professionisti o titolari di imprese comunque iscritti ai rispettivi albi professionali; analoga procedura vale per l'ipotesi prevista dall'articolo 10 e, per quanto riguarda l'eventuale considerazione circa l'onere, è noto che i costi relativi sono, comunque, compresi nella parcella del progettista dell'edificio.

In secondo luogo, la dichiarazione di conformità dovrà valere come formulata dall'articolo 8 della proposta Petrara, con l'aggiunta della « conformità » anche alle variazioni intervenute in corso d'opera e documentate nel progetto che verrà modificato.

Per quanto previsto, infine, dall'articolo 11 della proposta Petrara relativamente ai controlli e per quanto concerne le competenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e delle unità sanitarie locali in materia di collaudi obbligatori, propongo l'ipotesi dei controlli obbligatori a campione definendo con regolamento ministeriale i criteri di collaborazione dei citati enti con gli ordini professionali, almeno fino a quando gli organici (compresi quelli dell'ISPELS) non siano stati completati.

Mi sembra opportuno ricordare che quanto previsto nell'articolo 7 potrebbe essere suddiviso in tre quote, comprendendo anche l'ISPELS. Mantengo, inoltre, le riserve formulate nella precedente relazione relative all'articolo 5 ed all'articolo 13, suggerendo, infine, di precisare la definizione dell'articolo 6 per evitare che le ditte installatrici non possano utilizzare materiali d'avanguardia non ancora sottoposti alle verifiche dell'UNI e del CEI.

La formulazione del nuovo testo, che si rifà agli articoli 1 e 2 della legge n. 186 del 1° marzo 1968, potrebbe essere la seguente: « Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte ».

Ritengo che sulla base di tali riflessioni sia possibile pervenire in tempi celeri ad un testo unificato.

PRESIDENTE. Ringraziando l'onorevole Bortolami, desidero fare presente ai colleghi che risulta assegnata, in sede referente, alla nostra Commissione la pro-

posta di legge Lodigiani ed altri n. 740 concernente l'obbligo all'installazione di segnalatori di gas. Ritengo che, verificandosi i presupposti regolamentari previsti, tale proposta potrà essere, successivamente, esaminata unitamente ai progetti di legge al nostro esame.

In considerazione del numero e dell'articolazione delle proposte di legge propongo di nominare un comitato ristretto. Sarà possibile, in tal modo, approfondire il contenuto dei provvedimenti, svolgendo, al tempo stesso, incontri con i rappresentanti di quegli ordini professionali che il relatore ed i rappresentanti di gruppo in Commissione non hanno avuto modo in precedenza di ascoltare.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.
Concordo sulla proposta testé avanzata.

ANTONIO MONTESSORO. Convengo sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, onde poter svolgere la discussione su un testo unificato.

NICOLA SANESE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti-

giano. Il Governo condivide il modulo procedurale prospettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di nominare un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.
(È approvata).

Mi riservo la nomina dei membri del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Poiché vi è una legittima aspettativa da parte delle categorie interessate al provvedimento, è opportuno che il lavoro del Comitato ristretto proceda con una certa celerità; inoltre, sarà opportuno che esso ascolti i rappresentanti di alcune categorie che il relatore ed i rappresentanti dei gruppi in Commissione non hanno in precedenza incontrato.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO